

cose de Perugia. L' abate di Farfa è in Brazano, et dubitando questi Colonesi che non sturbasse gli recolti, et aziò si possino fare quietamente, hanno mandato di Crema (*Roma*) in questi contorni alcune compagnie; dicono perchè non siano molestati in essi recolti, nondimeno molti tengono che se habbino ad unire anchor loro con essi de Pitigliano et unitamente andarsene a Perugia. Già dui giorni Nostro Signore hebbe maiore rinerecimento del solito, et per questo un giorno interlassò di bere l' aqua; dopoi ha continuato, et da heri in qua si ha sentito meglio. Credo che per dui giorni piglierà ancor essa aqua.

303¹) 1529. Die 8 Junii. In Consilio X cum additione.

È talmente acressiuta la inobedientia de li cassieri nostri de li 8 officii, de l' officio de l' Arsenal et de ogni altro officio che fa cassa, che non curano justa la disposition de le leze saldar le loro casse finito che hanno il suo mese. Et perchè in qualche uno de ditti officii se mena grande scrittura, sichè non è possibile far *immediate* simel saldi;

L' anderà parte che, salve et riservate tutte altre leze sopra de ciò a questa non repugnante, sia statuito che tutti li cassieri ussiti al presente de li officii, et quelli che de tempo in tempo saranno ne li officii, siano obligati finito che haranno le loro casse, in termine de zorni 8 subsequenti saldar le sue casse a l' officio di camerlenghi di comun, et al suo successor a la cassa, *cum* exbursarli quanto li restasse in le mano per il scosso del suo mese, non si possendo, passati li diti 8 giorni, lassar spatio ne li zornali ad alcuno cassier; et questo soto tutte le pene di furanti. Hessendo tenuti el scrivano over scontro di quel offitio, subito passati li 8 del seguente mese, tirar le marelle et non lassar spatio alcun in zornali, et subito portar due polize conforme, una a li avogadori nostri de Comun et l'altra a li capi de questo Conseio, di quanto restasse a saldar, et che non avesse consignato al suo successor, et di quanto restasseno debitori, cadauno, a pena li cassieri de 25 per 100, de la qual pena sia la metà de li avogadori prefati, et l'altra metà de l' arsenal nostro; et siano privi per anni 5 si de l' officio i havesseno come de ogni altro offitio, rezimento et Conseio di questa città nostra. Li scrivani veramente che non osservarano il presente

(1) La carta 302* è bianca.

ordine, cadino a pena di ducati 100, et de perpetua privation si de l' officio i havesseno, come de tutti officii et benefici de tutte terre et lochi nostri, et siano per anni 10 banditi di questa città nostra et del distreto. Di la qual pena di ducati 100, la mità sia de li avogadori nostri de Comun, et l'altra mità di l' Arsenal nostro. Et siano obligati li avogadori nostri di Comun andar ogni mese a reveder le casse de li officii, si quelle se fanno ogni mese come quele che si fanno per più tempo. Et trovando che di quelle sia stà dato fuora danari per conto de la Signoria nostra, quelli ge siano fatti boni; ma se in le ditte casse mancasseno danari, li cassieri di 303* quelle, che fusseno stà trovadi in difetto, si intendino esser caduti et cadino in tutte le pene sopraditte, oltre tutte altre pene statuite per le leze nostre, et siino stridati nel Mazor Conseio. *Verum* se tra essi avogadori di Comun et essi cassieri vi fusse alcuna difficultà, quella sia deduta avanti i capi del Conseio nostro di X, da esser terminata et decisa in questo Conseio. Et *ex nunc* sia comessa la executione de la presente parte a li avogadori nostri de comun, i quali senza altro Conseio habbiano ad mandarla in *omnibus* ad executione; et siano tenuti mandar li sui rasonati il giorno di 9 del passato mese ad inquerir et veder quanto è sopraditto. Et sia publicata la presente deliberation nostra nel primo Mazor Conseio, et mandata la copia si a l' officio de l' Arsenal come a tutti altri officii di questa città nostra, *cum* il mandato de li capi anteditti che cometeno la executione. Et la presente parte non si possa revocar, suspender o altramente alterar o interpretar, nè si possi *etiam* far gratia ad alcuno dei contrafacenti, *nisi* per parte posta in questo Conseio per 6 Consieri, tre Capi di X, et quattro quinti de le ballote di questo Conseio.

Nos Capita illustrissimi Consilii X, vobis etc., praesentibus et futuris dicimus et ordinamus che, diligenter et integramente dobbiate observar et exequir quanto qui superius è sta deliberato; et che a vui spetti registrare la presente parte et mandato ne l' officio vostro, a memoria dei successori, i quali habbino ad exequir il medesimo.

Data die 9 Junii 1529.

*Ser Dominicus Capellus,
Ser Bernardus Superantius,
Ser Jacobus Cornelius,
D. Capita.*

A dì 9. La terra, di peste, heri, 9, *videlicet* do 304